

8604

Polizza SCHEDA AMMINISTRATIVA

AGENZIA CHIETI										NUMERO ARCHIVIO 143625337	
COD. AG. 1/34188	COD. SUBAG. 30	RAMO 19	NUMERO POLIZZA 174534264	N. ARCH. AG.	PRODOTTO 8604	CLASSE 27	ESERCIZIO 2021	R. PR.	GRUPPI 1	D.P. 0	INDICE (TIPO E NUMERO)
EFFETTO POLIZZA 26/02/2021		SCADENZA POLIZZA 26/02/2022		SCADENZA PRIMA RATA 26/02/2022		CODICE RATEAZIONE 1		DATA EMISSIONE 02/03/2021		SCADENZA VINCOLO	
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	COFICI TIPO CLIENTE 87650			CODICE PAG. 921	
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA 80003170661	
REGIONE ABRUZZO - VIALE GIOVANNI BOVIO, 25 - 65124 PESCARA PE											
PREMIO NETTO 293,02		ACCESSORI 0,00		PREMIO TASSABILE 293,02		TASSE 21,98		TOTALE PREMIO PRIMA RATA 315,00		PROV. RISCHIO	
PREMIO NETTO 293,03		ACCESSORI 0,00		PREMIO TASSABILE 293,03		TASSE 21,98		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE 315,01		COMBINAZIONE	

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UNIPOLSAI Divisione Unipol
 Agenzia Generale di Chieti
 P.le Marconi, 70 - 66100 Chieti Scalo
 Tel. 0871 564546 - 564445
 Fax 0871 564515

Il Contraente

Polizza emessa il **02/03/2021**

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato



8604

Atto di variazione anagrafica

NUMERO POLIZZA	1/34188/19/174534264/1		
AGENZIA	CHIETI	SUBAGENZIA	30

Contraente/Assicurato	REGIONE ABRUZZO
Domicilio	VIA LEONARDO DA VINCI, 6 - 67100 L'AQUILA - AQ
Partita IVA	80003170661

DATI GENERALI			
Effetto variazione	26/02/2021	Scadenza polizza	26/02/2022
Scadenza prima rata	26/02/2022	Frazionamento premio	ANNUALE
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	NO
Regolazione Premio	NO	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO					
PREMI DI RATA	Netto	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	==	==	==	==	==
Rate successive	293,03	==	293,03	21,98	315,01
PREMIO ANNUO IN EURO					315,01

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE
 Divisione Unipol
 Agenzia Generale di Chieti
 P.le Marconi, 70 - 66100 Chieti Scalo
 Tel. 0871 564546 - 564445
 Emessa il 02/03/2021 Fax 0871 564515

Il Contraente

Il pagamento del premio è stato effettuato il _____

L'Agente o l'Incaricato

8604

**Allegato all'Atto di variazione anagrafica
TRASPORTI**

NUMERO POLIZZA 1/34188/19/174534264/1
AGENZIA CHIETI

SUBAGENZIA 30

Contraente/Assicurato REGIONE ABRUZZO
Domicilio VIA LEONARDO DA VINCI, 6 - 67100 L'AQUILA - AQ
Partita IVA 80003170661

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Con effetto dall'origine la contraenza della polizza deve intendersi:

REGIONE ABRUZZO
Via Leonardo da Vinci,6
67100 L'AQUILA
c.f. : 80003170661

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

(un procuratore)

UnipolSai Divisione Unipol
ASSICURAZIONI

Agenzia Generale di Chieti

P.le Marconi, 70 - 66100 Chieti Scalo

Tel. 0871 564546 - 564445

Fax 0871 564515

Il Contraente

**Polizza di Assicurazione aeronautica
Combinata della Responsabilità Civile e del Corpo
del Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto (UAS)**

Polizza RCT 19/174534264

Polizza Corpo =====

Contraente

**REGIONE ABRUZZO
Via Leonardo da Vinci,6
67100 L'AQUILA**

Agenzia/Broker

CHIETI /34188

Contraente REGIONE ABRUZZO

Cod. Fisc./Part. IVA) 80003170661

Domiciliato L'AQUILA in VIA LEONARDO DA VINCI,6 c.a.p 67100

Esercente/Assicurato

Cod. Fisc./Part. IVA)

Domiciliato in c.a.p

Proprietario

Cod. Fisc./Part. IVA)

Domiciliato in c.a.p

<input type="checkbox"/> Costruttore	DJI
<input type="checkbox"/> Modello	PHANTOMN PRO
<input type="checkbox"/> Marche di registrazione	
<input type="checkbox"/> Codice identificativo QR	0AXCEA0A30225
<input type="checkbox"/> Ala fissa	
<input type="checkbox"/> Ala rotante	nr. rotori:
<input type="checkbox"/> Anno costruzione	2018
<input type="checkbox"/> Peso Kg. massimo al decollo (compreso di Payload)	1,4
<input type="checkbox"/> Attrezzatura montata - Payload	
<input type="checkbox"/> Attività Volo	Attività elencate all'art.1 Condizioni Particolari
<input type="checkbox"/> Operazioni specializzate	<input type="checkbox"/> OPERAZIONI OPEN E/O SPECIFICHE X - OPERAZIONI OPEN E/O SPECIFICHE IN ZONA ATZ
<input type="checkbox"/> Limiti Territoriali	Lettera B) dell'art. 2 Condizioni Particolari
<input type="checkbox"/> Massimale per singolo UAV	Euro 1.000.000,00,00 (unmilione/00)
<input type="checkbox"/> Valore Assicurato per singolo UAS	Euro
<input type="checkbox"/> Durata del contratto	Dalle ore 24 del 26/02/2021 alle ore 24 del 26/02/2022 Senza Tacito Rinnovo
<input type="checkbox"/> Franchigia RC	Euro 150,00 per ciascun danno a cose non in zona ATZ Euro 500,00 per ciascun danno a cose in zona ATZ
<input type="checkbox"/> Franchigia Corpo	Euro
<input type="checkbox"/> Felice Esito (solo Corpo)	10% Premio imponibile
<input type="checkbox"/> Pilota/Operatore	Chiunque in regola e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ENAC UAS-IT in corso di validità.
<input type="checkbox"/> Premio di Polizza	RC - Euro 315,00 (di cui 21,98 per imposta) CORPO - Euro ,00 (di cui ,00 per imposta) Premio complessivo Euro ,00
<input type="checkbox"/> Frazionamento	annuale Rate scadenti il 26/02/2022

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente. (ART 4.2 CGA)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Un Procuratore

CONTRAENTE/ASSICURATO

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Della Responsabilità Civile del Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto (UAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e del Regolamento ENAC UAS-IT

Con il presente documento la Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in qualità di Compagnia Assicuratrice, regolarmente autorizzata dall'IVASS, certifica di aver stipulato la seguente Polizza:

Polizza n.°	
Contraente	REGIONE ABRUZZO
Assicurato	REGIONE ABRUZZO
Durata	dalle ore 24 del 26/02/2021 alle ore 24 del 26/02/2022
Limiti Territoriali	
	DATI IDENTIFICATIVI UAS
Nome Costruttore	DJI
Modello	PHANTOM PRO
Anno Costruzione	2018
Marche di registrazione / Codice identificativo QR	0AXCEA0A30225
Peso massimo al decollo comprensivo di Payload (Kg)	1,4
Piloti/Operatore:	Chiunque in regola e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ENAC UAS-IT in corso di validità
Attività Volo:	Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, termografiche, rilevamenti ottico/termici, monitoraggi ambientali, rilievi fotogrammetrici, mappature del terreno, investigazioni/osservazioni ambientali, videosorveglianza/pattugliamento di piccole aree, valutazione di stato infrastrutture, controllo tecnico di fabbricati con camera infrarossi, impieghi agricoli, impieghi per la pubblicità, attività didattica.
Operazioni:	Operazioni OPEN e/o SPECIFICHE

La sopra richiamata Polizza è conforme al Reg. (CE) n. 785/2004, al Regolamento ENAC UAS-IT e rispetta i massimali minimi di legge previsti dal Codice della Navigazione così come di seguito specificate:

€ 1.000.000,00	Per ciascun Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto (UAS) comprensivo di eventuale Payload, per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per Danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose.
Franchigia	€ 150,00 per ciascun danno a cose non in zona ATZ e € 500,00 per ciascun danno a cose in zona ATZ

Timbro della Compagnia Assicuratrice Nome,
Qualifica del Responsabile
Firma del Responsabile
Data,

INDICE

Guida alla lettura

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Limiti territoriali
- Art. 4 – Efficacia dell'Assicurazione - *Pagamento del Premio*
- Art. 5 – Aggravamento del Rischio
- Art. 6 – Diminuzione del Rischio
- Art. 7 – Obbligo dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 – Recesso dal contratto
- Art. 9 – Esclusione dei rischi connessi al cambio di data
- Art. 10 – Mutamento della proprietà o dell'esercizio del UAS Assicurato
- Art. 11 – Variazione dell'aeromobile UAS Assicurato
- Art. 12 – Polizza emessa in corso di richiesta di autorizzazione
- Art. 13 – Regolamento/Normative ENAC UAS-IT
- Art. 14 – Comunicazione fra le Parti
- Art. 15 – Imposte e tasse
- Art. 16 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
- Art. 17 – Clausola di esclusione e limitazione
- Art. 18 – Altre assicurazioni
- Art. 19 – Surrogazione
- Art. 20 – Foro Competente

CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS)

- Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2 – Persone non considerate terzi
- Art. 3 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
- Art. 4 – Effetti verso i terzi danneggiati
- Art. 5 – Rivalsa verso l'Assicurato
- Art. 6 – Massimale
- Art. 7 – Franchigia Fissa
- Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

CONDIZIONI SPECIALI DEL CORPO DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS)

- Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 2 - Danni esclusi
- Art. 3 - Esercente diverso dall'Assicurato
- Art. 4 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio del UAS

- Art. 5 - Misure di sicurezza
- Art. 6 - Obbligo di esibizione di libri e documenti del UAS
- Art. 7 - Facoltà di ispezione
- Art. 8 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 9 - Intervento della Società
- Art. 10 - Accertamento del danno
- Art. 11 - Indennizzo e spese rimborsabili
- Art. 12 - Esclusione dell'abbandono
- Art. 13 - Pagamento dell'Indennizzo
- Art. 14 - Clausola arbitrale (applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo - Decreto Legislativo n. 206/2005)
- Art. 15 - Premio complementare (per coperture temporanee)
- Art. 16 - Decadenza dal beneficio della rateazione del Premio
- Art. 17 - Franchigie
- Art. 18 - Sconto Felice Esito

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

- Art. 1 - Attività di Volo
- Art. 2 - Limiti Territoriali
- Art. 3 - Danni esclusi
- Art. 4 - Sostituzione

Guida alla lettura della sua Polizza

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

La nostra Compagnia ha sede e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: www.unipolsai.it, ed è una Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2007. Numero di iscrizione all'Albo delle Imprese assicurative: 1.00159.

La Sua Polizza di ASSICURAZIONE AERONAUTICA COMBINATA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS) E DEL CORPO DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS) è formata:

- dal frontespizio che riporta l'indicazione del Massimale, che Lei ha scelto di assicurare, i limiti territoriali, la durata, il Premio di Polizza;
- dalle Definizioni;
- dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- dalle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
- dalla Informativa Privacy.

Le Definizioni spiegano il significato dei principali termini utilizzati in Polizza.

Le Condizioni Generali di Assicurazione stabiliscono, per ogni garanzia, quali sono i rischi assicurati e quali quelli esclusi, norme di carattere amministrativo e giuridico (come ad esempio: pagamento del Premio), come sono valutati i Danni e che cosa fare in caso di Sinistro.

Le Condizioni Speciali Rc, Corpo e Particolari includono specifiche garanzie.

Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, oneri, a Suo carico sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziato**, e sono da leggere con particolare attenzione

Di seguito riportiamo alcune ulteriori informazioni relative alla Sua Polizza.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353. - Indirizzo di posta elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora Lei non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono (+39) 06.421331.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui Lei e la Società concordiate di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i Suoi reclami sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra Lei e l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta e Lei stesso.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che disciplina la "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", insieme alle relative disposizioni attuative, prevede, per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prima dell'instaurazione della causa civile - come condizione di procedibilità della stessa - ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, potrà essere indirizzata alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128, Bologna, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazione civile@unipolsai.it ovvero a mezzo fax al n° 051 7096855.

Sinistri

In caso di Sinistro Lei deve prontamente denunciare il fatto alla Società indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei Danni. Inoltre Lei deve prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l'Agente UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

DEFINIZIONI

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile a pilotaggio remoto (UAV):** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo.
2. **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
3. **Assicurazione:** contratto di Assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto.
4. **ATZ:** Aero Traffic Zone
5. **Codice identificativo QR:** codice digitale a matrice stampabile da applicare sull'UAV e sulla Ground Control Station ai fini dell'identificazione.
6. **Contraente:** soggetto che stipula il contratto.
7. **Cose:** oggetti materiali e animali.
8. **Danni corporali:** morte o lesioni personali.
9. **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
10. **D-FLIGHT:** portale dedicato agli operatori UAS per la fornitura dei servizi di registrazione, di dichiarazione, di geo-consapevolezza, di identificazione a distanza e di pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche.
11. **ENAC:** Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
12. **Esercente/Operatore:** il soggetto, eventualmente diverso dall'Assicurato, che assume l'esercizio del UAS, ai sensi dell'art. 874 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327).
13. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
14. **Giacenza:** il periodo in cui l'UAS non è in Volo né in Rullaggio come di seguito definiti.
15. **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
16. **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
17. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di Assicurazione.
18. **OPERAZIONI:** OPEN - SPECIFICHE – CERTIFICATE ai sensi del Regolamento ENAC UAS-IT
19. **Payload:** tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al UAV non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
20. **Perdita totale:** il danno che si verifica quando l'UAS è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile.
21. **Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:** periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
22. **Pilota:** persona incaricata dall'Operatore, responsabile della condotta del Volo, che agisce sui comandi di Volo, come appropriato, di un Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto.
23. **Polizza:** documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile.
24. **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'Assicurazione.
25. **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

- 26. Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- 27. Rullaggio:** ogni manovra di spostamento del UAS effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel Volo come di seguito definite.
- 28. Sinistro:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- 29. Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto (UAS):** sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi/sportivi e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un Pilota remoto.
- 30. Società:** Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- 31. Volo:** l'utilizzo dell'aeromobile UAS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del Rullaggio, del lancio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi. Gli UAS ad ala rotante si considerano in Volo quando hanno i rotori in moto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La presente Assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento, dell'attività di Volo con aeromobili UAV, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 - Danni esclusi

La Società non risponde:

I. dei danni causati da:

- a)** trasmutazione del nucleo dell'atomo, trasmutazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b)** rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
- c)** radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- d)** elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- e)** armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- f)** armi chimiche, biologiche, biochimiche od elettromagnetiche;
- g)** presenza di amianto e/o lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati

II. dei danni verificatisi in occasione di:

- a)** guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b)** scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c)** azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d)** atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e)** confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f)** dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'UAS si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto l'UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o all'Esercente.

Art. 3 - Limiti territoriali

L'Assicurazione vale entro i limiti geografici:

Italia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano o nello specifico i Paesi corrispondenti alle lettere dell'art. 2 delle Condizioni Particolari e richiamate in Frontespizio.

L'Assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'UAS ne sia uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

Fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Efficacia dell'Assicurazione - Pagamento del Premio

4.1 L'Assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in frontespizio, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di Premio.

4.2 Il Premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio

5.1 L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento/variazione che comporti un aggravamento del Rischio.

5.2 Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento del Rischio, tra le altre, le seguenti circostanze:

- a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in Polizza;
- b) impiego di piloti con esperienza di ore di Volo inferiori a quelle eventualmente indicate nella documentazione pre-contrattuale;
- c) modifica delle caratteristiche del UAV;
- d) attività di Volo e aree sorvolate diverse da quelle dichiarate in Polizza.

Art. 6 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente od Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

- 7.1 In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del Sinistro, esclusivamente con lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata o fax e dovrà contenere la descrizione dei danni al UAS, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'UAS si trova ai sensi dell'Art. 1913 - del Codice Civile.
- 7.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.
- 7.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 8 - Recesso dal contratto

- 8.1 Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di Assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il Recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il Recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
- 8.2 La Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del Recesso medesimo, il Premio netto pagato, in proporzione alla parte temporale di Rischio non corso.

Art. 9 – Esclusione dei rischi connessi al cambio di data

La Società non risponde dei danni e delle spese causati o derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Esercente, dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte del Contraente, dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente Assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere il Contraente e l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle fattispecie sopra indicate.

Art. 10 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio del UAS Assicurato

Se l'UAS viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in frontespizio, l'Assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza

Art. 11 – Variazione dell'aeromobile UAS Assicurato

L'Assicurato ha facoltà di aggiungere aeromobili UAS rispetto a quelli indicati in Frontespizio esclusivamente previo accordo scritto della Società.

Altresì ha facoltà di escludere aeromobili UAS purché non siano diretta conseguenza di sinistro con danni e/o spese a carico della Società.

A tal fine le variazioni devono essere comunicate dall'Assicurato preventivamente per iscritto alla Società la quale, effettuata la valutazione del Rischio, comunicherà per iscritto all'Assicurato le condizioni normative e di Premio alle quali è possibile effettuare le variazioni richieste.

Le variazioni avranno effetto dalle ore 24 del giorno che verrà indicato dalla Società.

Art. 12 – Polizza emessa in corso di richiesta di autorizzazione

Nel caso in cui la Polizza sia stipulata per consentire al Contraente la presentazione della documentazione richiesta dalle Autorità Competenti per la convalida della dichiarazione di conformità o il rilascio dell'autorizzazione, la copertura assicurativa sarà operante soltanto a seguito del positivo riscontro alla Dichiarazione di Conformità o del rilascio dell'autorizzazione da parte delle stesse Autorità.

Eventuali ritardi nella conferma, così come il rigetto della richiesta, non comporteranno proroga della scadenza della Polizza, né rimborso (totale o parziale) del Premio.

Gli indennizzi che la Società fosse eventualmente tenuta a liquidare a terzi per sinistri causati da attività praticata prima della conferma (e quindi in regime di inoperatività della copertura) potranno essere oggetto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente.

Art. 13 – Regolamento/Normative ENAC

Le condizioni di Assicurazione riguardano esclusivamente gli UAV, gli UAS e i Piloti di UAV le cui caratteristiche e utilizzo sono disciplinate dal Regolamento ENAC UAS-IT in vigore e da eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Comunicazione fra le Parti

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o Assicurato devono essere inviate per iscritto esclusivamente con lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata o fax e indirizzate alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza. Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato in Polizza.

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

16.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 17 – Clausola di esclusione e limitazione

Nessun (ri) Assicuratore è obbligato alla prestazione assicurativa e potrà essere responsabile del pagamento di qualsiasi pretesa o di qualsiasi beneficio in dipendenza dell'obbligazione assunta con la presente copertura, se il pagamento o il beneficio esporrà il (ri) Assicuratore alle sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche e commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea o del Regno Unito.

Art. 18 - Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo Rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.

Art. 19 – Surrogazione

La Società che ha pagato l'Indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti del Contraente o dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Il Contraente e l'Assicurato dovranno fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovranno agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

Il Contraente e l'Assicurato sono responsabili verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 20 – Foro Competente

Il foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo n. 206/2005.

Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato, se persona fisica.

CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del Massimale indicato in frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi sulla superficie, a seguito di urto in volo, dal lancio fino all'arrivo a terra dell'aeromobile a pilotaggio remoto, in conseguenza di un Sinistro verificatosi, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose che non si trovano a bordo del UAV.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- d) il Pilota remoto, gli osservatori, i tecnici, e in genere il personale addetto al controllo e alla gestione del volo e della manutenzione dell'aeromobile a pilotaggio remoto.

Art. 3 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato decade da ogni diritto derivante dal presente contratto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui all' Art.7 delle Condizioni Generali;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Se l'inosservanza dell'obbligo di avviso di cui all' Art.7 delle Condizioni Generali è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 4 – Effetti verso i terzi danneggiati

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su sua richiesta.

La Società, in questi casi, entro i limiti di Massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 5 – Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 6 - Massimale

La Società terrà complessivamente indenne l'Assicurato sino a concorrenza del Massimale riportato in frontespizio, restando inteso che il Massimale garantito non potrà comunque essere inferiore ai rispettivi massimali minimi di legge.

Art. 7 - Franchigia fissa

In caso di Sinistro risarcibile in base alla presente Polizza verrà applicata la Franchigia riportata in frontespizio per ogni UAS. La Franchigia sarà comunque applicata una sola volta sulla eventuale pluralità di richieste relative ad un medesimo Sinistro.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

- 8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 8.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
- 8.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI SPECIALI CORPO DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Sono a carico della Società:

- l) i danni materiali e diretti che l'UAS Assicurato subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere (in attività di volo), inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio.

Art. 2 - Danni esclusi

La Società non risponde:

- dei danni:
 - a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto del UAS e di ogni sua parte.
 - b) causati da ingestione in un motore di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motore, causante un danno tale da richiederne l'immediata rimozione;
 - c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego del UAS conseguenti ad un Sinistro;
 - d) durante la Giacenza del UAS.
- dei danni causati da:
 - a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
 - b) inizio del volo da parte del UAV con provvista di accumulatore, batteria, carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
 - c) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi del UAS;
 - d) trasporto del UAS per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;
 - e) furto totale o parziale e anche tentato del UAS.

Art. 3 - Esercente diverso dall'Assicurato

Qualora l'esercizio del UAS sia stato assunto da Esercente diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dei seguenti artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 siano adempiuti, se necessario, dall'Esercente stesso.

Art. 4 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio del UAS

Se l'UAS Assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in

frontespizio, l'Assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Misure di sicurezza

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero del UAS Assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 6 - Obbligo di esibizione di libri e documenti del UAS

- 6.1 A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti del UAS prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.
- 6.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Pilota o di altri membri concernenti l'esercizio tecnico del UAS o di singoli strumenti.

Art. 7 - Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, al UAS Assicurato, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio del UAS Assicurato.

Art. 8 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

- 8.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
- 8.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di Sinistro, deve:
- a) ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione del UAS sinistrato;
 - b) qualora il Sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto, compiere il recupero, con l'accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
 - c) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto del UAS.

Art. 9 - Intervento della Società

- 9.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.
- 9.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto o a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al Sinistro non implicano e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'Assicurazione.

Art. 10 - Accertamento del danno

- 10.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del Sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'UAS danneggiato ha potuto continuare il volo.
- 10.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione del UAS senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'UAS debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica del UAS danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

Art. 11 - Indennizzo e spese rimborsabili

- 11.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, pagherà agli aventi diritto:
- a) in caso di Perdita totale, il valore commerciale del UAS al momento del Sinistro, entro il limite della somma assicurata;
 - b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la Perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti al UAS. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.

11.2 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 12 - Esclusione dell'abbandono

In deroga all'art. 1006 del Codice della Navigazione, è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'UAS alla Società.

Art. 13 - Pagamento dell'Indennizzo

13.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'Indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

13.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari ovvero tutti quei documenti istruttori che rispondono agli oneri probatori in capo all'Assicurato/Danneggiato.

13.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'Indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Esercente, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'Indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.

13.4 Nel caso di Perdita totale, la Società, in luogo dell'Indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'UAS perduto con un altro UAS dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

13.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'Indennizzo le rate di Premio non ancora scadute relative al UAS colpito da Sinistro, fatto salvo il disposto per il caso di Recesso dell'art. Recesso dal contratto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 14 - Clausola arbitrale (applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art.- 3 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005))

Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale del UAS al momento del Sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.

Art. 15 – Premio complementare (per coperture temporanee)

Qualora l'UAS cui si riferisce la presente garanzia, Assicurato per un periodo di tempo inferiore all'anno, sia colpito da Sinistro che comporti pagamenti di indennizzi e/o spese a carico della Società per un importo superiore al Premio annuo dovuto per l'UAS stesso, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale UAS un Premio complementare pari alla differenza tra l'intero Premio annuo e quello già corrisposto.

Art. 16 – Decadenza dal beneficio della rateazione del Premio

Qualora, durante il periodo di Assicurazione, il totale dei danni pagati a fronte della presente Polizza ecceda il totale dei premi netti versati, la Società si riserva la facoltà di esigere in un'unica soluzione e con effetto immediato il pagamento di tutte le eventuali rate ancora in sospeso.

Art. 17 - Franchigie

In caso di danni parziali che di Perdita totale occorsi in volo, saranno applicate le seguenti franchigie:

- a) 10% sul valore Assicurato nel primo anno di costruzione del UAS;
- b) 20% sul valore Assicurato a partire dal secondo anno di costruzione del UAS.

Nel caso di Perdita totale, dall'Indennizzo stabilito dall'art. 11.1 a - **Indennizzo e spese rimborsabili**, sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 18 - Sconto Felice Esito

Alla scadenza della prima Annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari alla percentuale - riportata nel Frontespizio - del Premio imponibile pagato per il solo rischio Corpo, a condizione che la Polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e venga con questa rinnovata senza interruzioni, per una ulteriore annualità.

Alla scadenza della seconda Annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari alla percentuale - riportata nel Frontespizio - del Premio imponibile pagato per il solo rischio Corpo, a condizione che la Polizza sia indenne da sinistri.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

Le presenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Attività di volo

L'Assicurazione vale per le attività di volo che seguono, al solo uso professionale:

Riprese Fotografiche
Riprese Cinematografiche
Riprese Televisive
Riprese Termografiche
Rilevamenti Ottico/Termici
Monitoraggi Ambientali
Rilievi Fotogrammetrici
Mappature del Terreno
Investigazioni/Osservazioni Ambientali
Videosorveglianza/Pattugliamento di piccole aree
Valutazione di stato infrastrutture
Controllo tecnico di fabbricati con camera infrarossi
Impieghi Agricoli
Impieghi per pubblicità
Attività didattica

Art. 2 Limiti Territoriali

L'Assicurazione vale entro i limiti geografici richiamati in Frontespizio con una delle lettere che seguono:

- dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori con l'esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
- Mondo Intero con esclusione della Libia, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan e dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Art. 3 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni determinati:

- a)** da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b)** dall'Assicurato per violazioni da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
- c)** da Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti od attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- d)** dall'Assicurato privo di licenza - in regolare corso di validità - per lo svolgimento dell'attività di volo dell'Aeromobile a pilotaggio remoto (UAV)
- e)** da persona non in possesso di licenza - in regolare corso di validità - di Pilota dell'Aeromobile a pilotaggio remoto (UAV) ovvero da persona non in possesso dell'apposito certificato medico di idoneità psicofisica in regolare corso di validità;
- f)** da piloti che non abbiano effettuato un regolare programma di addestramento per lo specifico Aeromobile a pilotaggio remoto (UAV);
- g)** da impiego del Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto (UAS) per uso diverso da quello in frontespizio e/o da impiego a scopo illecito;
- h)** da manovre incompatibili con le caratteristiche del Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto (UAS), inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del Costruttore dell'Aeromobile, salvo il caso di emergenza;
- i)** in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- j)** a carichi appesi e/o trasportati esternamente all'Aeromobile a pilotaggio remoto (UAV);
- k)** a cose proprie o di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione a bordo dell'aeromobile a pilotaggio remoto (UAV) o meno;
- l)** per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto;
- m)** da attività dell'Aeromobile a scopo illecito o diverso da quello indicato in Polizza.

Art. 4 – Sostituzione

L'Assicurato ha facoltà di sostituire il/i Sistema/i aeromobile/i a pilotaggio remoto UAS rispetto a quello/i indicato/i in Frontespizio esclusivamente previo accordo scritto della Società.

E' ammessa una sola sostituzione per ogni Sistema aeromobile a pilotaggio remoto UAS nell'annualità assicurativa, purché non sia conseguenza di sinistro con danni e/o spese a carico della Società.

A tal fine la sostituzione deve essere comunicata dall'Assicurato preventivamente per iscritto alla Società la quale, effettuata la valutazione del Rischio, comunicherà per iscritto all'Assicurato le condizioni normative e di Premio alle quali è possibile effettuare la sostituzione richiesta.

La sostituzione avrà effetto dalle ore 24 del giorno che verrà indicato dalla Società.

Emesso inesemplari li,

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Un Procuratore

UnipolSai Divisione Unipol
ASSICURAZIONI

Agenzia Generale di Chieti

P.le Marconi, 70 - 66100 Chieti Scalo

Tel. 0871 564546 - 564445

Fax 0871 564515

CONTRAENTE/ASSICURATO

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(3); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione Rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di Polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre Società del nostro Gruppo(5).

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano(6) o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(4).

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(8).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti Assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di Assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un Sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'Assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le Società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle Società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da Società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle Società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri Assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di Assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; Società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
- 7) Ad esempio, Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; Società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le Società di servizi postali; Società di revisione e di consulenza; Società di informazione commerciale per rischi finanziari; Società di servizi per il controllo delle frodi; Società di recupero crediti.

- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs 196/03, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

CONTRAENTE/ASSICURATO

(timbro e firma)

DISPOSIZIONI DA LEGGERE ATTENTAMENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle:

Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 2 – Danni esclusi;
- Art. 5 – Aggravamento del Rischio;
- Art. 8 – Recesso dal contratto.

Condizioni Speciali Responsabilità Civile

- Art. 3 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato;
- Art. 7 – Franchigia fissa.

Condizioni Speciali Corpo

- Art. 2 – Danni esclusi;
- Art. 3 – Esercente diverso dall'Assicurato;
- Art. 4 – Mutamento della proprietà o dell'esercizio del UAS;
- Art. 14 – Clausola arbitrale;
- Art. 17 – Franchigie.

Condizioni Particolari Comuni

- Art. 3 – Danni esclusi.

CONTRAENTE/ASSICURATO

(timbro e firma)

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Emessa a _____, li _____

Il pagamento del Premio è stato effettuato il: _____

L'Agente
